

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

*Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 29 febbraio 2008
Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 17 giugno 2011
Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 22 giugno 2012
Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 21 giugno 2013
Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 23 giugno 2022
Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 21 giugno 2024*

Articolo 1 - Oggetto - Fondo di Solidarietà

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di Solidarietà, istituito ai sensi degli artt. 7, 46 e 47 dello Statuto Sociale.

Il Fondo di Solidarietà è costituito dal versamento mensile di €. 2,00 (Euro due/00) da parte di tutti i Soci assegnatari di immobili sociali, nonché dal versamento da parte della Cooperativa di un importo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione fra il limite minimo equivalente a quello massimo fissato fino a 5 (cinque) volte superiore. Il versamento da parte della Cooperativa sarà commisurato alla effettiva richiesta dei Soci e comunque non inferiore al minimo stabilito.

L'importo di €. 2,00 (Euro due/00) rispetta il limite massimo dell'1% (uno per cento) delle somme dovute dai Soci assegnatari previsto dall'art. 7 lett. d) dello Statuto.

Articolo 2 - Affidamento della Gestione

Il Fondo di Solidarietà è gestito da un Ente operante nel settore no-profit oppure da un Collegio composto da 3 (tre) persone che si sono distinte nel settore delle attività sociali, designato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

L'Ente od il Collegio designati provvedono ad individuare i beneficiari dei sussidi, che saranno erogati dalla Cooperativa direttamente ovvero attraverso Enti incaricati.

I Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa non possono sostituirsi nella gestione.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei sussidi del Fondo di Solidarietà sono esclusivamente i Soci assegnatari di immobili sociali che si trovino in una situazione di difficoltà economica accertata dall'Ente o dal Collegio designati.

Per poter beneficiare dei sussidi è condizione necessaria che i Soci in difficoltà siano in regola con l'adempimento degli obblighi previsti all'art. 7 dello Statuto (versamento del

fondo di mutualità, corresponsione dei canoni di godimento, delle spese, delle quote-tesserata, et similia).

Articolo 4 - Tipologia dei Sussidi

I sussidi sono erogati esclusivamente per far fronte alle seguenti necessità:

- a) utenze ed imposte: riscaldamento, luce, gas, acqua, telefono, linee dati, TARI o altre imposte dovute per l'abitazione;
- b) generi di prima necessità: alimentari, vestiario, cure mediche, sanitarie, medicinali e spese scolastiche per la scuola dell'obbligo.

Articolo 5 - Criteri per l'erogazione

Presupposto per l'erogazione è la manifesta e comprovata necessità del richiedente e/o del suo nucleo familiare.

La situazione di necessità è identificata sulla base del principio del reddito, del quoziente familiare e dei correlati criteri economici di valutazione.

In genere, si esclude di poter intervenire per nuclei familiari che presentino redditi netti, al netto delle somme dovute ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto rivelabili dalla fattura del canone, superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

Persone del nucleo familiare	Reddito mensile netto massimo
1	euro 862,00 (euro ottocentosessantadue/00)
2	euro 1.109,00 (euro millecentonove/00)
3	euro 1.417,00 (euro millequattrocentodiciasette/00)
4	euro 1.663,00 (euro milleseicentosessantatre/00)
5	euro 1.971,00 (euro millenovecentosettantuno/00)
6	euro 2.218,00 (euro duemiladuecentodiciotto/00)
7 o più	euro 2.464,00 (euro duemilaquattrocentosessantaquattro/00)

Nel reddito sono conteggiate tutte le entrate effettive da lavoro (dipendente e/o indipendente) e da pensione (con la sola eccezione dell'assegno di accompagnamento). È possibile derogare ai sovra individuati limiti di reddito per gravi ed eccezionali situazioni accertate dall'Ente o dal Collegio designato.

Al fine di identificare la reale situazione di bisogno e il reddito presunto del nucleo familiare del Socio richiedente, il reddito viene riconsiderato sulla base dei seguenti

ulteriori criteri economici di valutazione:

a) Criterio della casa:

- in via di principio, la proprietà di una o più abitazioni è ostativa all'ottenimento del beneficio del sussidio.

b) Criterio della vettura:

- la proprietà di un veicolo adeguato per prezzo e cilindrata alle esigenze del nucleo familiare e/o lavorative non costituisce elemento di esclusione dal beneficio del sussidio (in via di principio la vettura non deve avere un costo superiore a €. 20.000,00 (Euro ventimila/00).

c) Criterio del patrimonio mobiliare:

- attività finanziarie, depositi su conti correnti bancari o postali normalmente costituiscono motivo di esclusione dal beneficio del sussidio se superano l'ammontare di €. 2.000,00 (Euro duemila/00) per nuclei famigliari fino a 2 persone ed €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per i nuclei con 3 o più persone.

d) Ulteriori Criteri:

- è in facoltà dell'Ente o del Collegio valutare qualsiasi altro elemento indiziario della capacità reddituale.

Gli interventi a favore di nuclei familiari con presenza di persone in età lavorativa disoccupate sono condizionati alla verifica della reale impossibilità di trovare occupazione. Di norma, non si interviene se i componenti il nucleo familiare hanno perso o abbandonato il lavoro per motivi non giustificati.

L'Ente competente dovrà in ogni caso verificare la situazione del nucleo familiare e valutare l'attendibilità delle informazioni acquisite, al fine di evidenziare eventuali condizioni che attestino un tenore di vita incompatibile con i criteri di assistibilità.

L'Ente o il Collegio designato si occuperà del buon esito dell'intervento (pagamenti a buon fine, et similia) nel pieno rispetto delle norme relative alla riservatezza.

Articolo 6 - Procedimento per l'erogazione

Le domande di concessione del sussidio, da redigersi su apposito modulo prestampato, dovranno essere presentate presso la sede dell'ente che gestisce il Fondo, e rinnovate ogni 6 (sei) mesi.

L'Ente esaminerà le richieste possibilmente seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Un incaricato dell'Ente designato provvederà ad effettuare una visita domiciliare, anche nel caso di nuclei familiari già conosciuti, in quanto deve essere sempre garantita la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite dai richiedenti.

Le domande verranno assolve sino all'esaurimento della capacità del Fondo di Solidarietà. Qualora il Fondo di Solidarietà non fosse sufficientemente capiente per soddisfare tutte le richieste dei Soci bisognosi, a parità di situazioni di necessità, verrà preferita la richiesta avanzata dai Soci ultra sessantacinquenni.

Articolo 7 - Sussidio

L'importo del sussidio non può eccedere l'ammontare complessivo annuo per nucleo familiare secondo la seguente tabella per il primo anno di richiesta; dal secondo anno al quinto anno verrà operata una riduzione pari al 10% annuo sull'importo massimo del sussidio:

Persone del nucleo familiare	Importo sussidio massimo annuo
1	euro 900,00 (euro novecento/00)
2	euro 1.100,00 (euro millecento/00)
3	euro 1.300,00 (euro milletrecento/00)
Da 4 a 6	euro 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00)
7 o più	euro 2.200,00 (euro duemiladuecento/00)

Il Socio a cui è stata operata la riduzione complessiva del 50% dall'anno seguente potrà usufruire dell'importo massimo del sussidio.

Per ogni richiedente è preferibile che il sussidio sia erogato in più soluzioni.

Per regola generale, salvo che ciò sia impossibile, le somme costituenti il sussidio devono sempre essere direttamente gestite dall'Ente o dal Collegio designato, evitando la consegna diretta agli assistiti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in via temporanea e straordinaria, sussidi aggiuntivi a quanto previsto all'articolo 7 che l'ente gestore del Fondo valuterà come elargire ai soci in funzione dei parametri vigenti. Alle somme necessarie aggiuntive si provvederà mediante maggiori versamenti come regolati all'articolo 1 del presente Regolamento.